1. **Allegato 3 - Modello di Garanzia in sostituzione del Bid Bond e a copertura del Contratto per la Capacità**
2. [CARTA INTESTATA DEL GARANTE APPROVATO]
3. A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “**Gestore**”)

Via Santa Radegonda, 8

20121 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

1. [Luogo], [data]
2. **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**
3. Egregi Signori,
4. premesso che:
   * 1. il codice di Rigassificazione stabilisce le condizioni di accesso al Terminale, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000 (il “**Codice di Rigassificazione**”);
     2. in data 12 maggio 2011, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione adottato dal Gestore alla normativa applicabile. Il Codice di Rigassificazione è stato oggetto di successivi emendamenti la cui compatibilità con la normativa applicabile è stata accertata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
     3. ai sensi del Codice di Rigassificazione, il Richiedente intende:
        + 1. partecipare alla Procedura concorsuale per la sottoscrizione della Capacità Disponibile ai sensi dell’articolo 4.2 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione; e
          2. in caso di allocazione della Capacità stipulare un Contratto per la Capacità con il Gestore per la prestazione da parte del Gestore del Servizio;
     4. il Codice di Rigassificazione, ed eventuali successivi emendamenti, è parte integrante del Contratto per la Capacità e ad esso dovrà essere applicato.
     5. Il Richiedente acquisisce la qualità di Utente al momento della sottoscrizione del Contratto per la Capacità
5. Nella presente Garanzia parole ed espressioni non diversamente qui definite avranno il medesimo significato attribuito a ciascuna di esse nel Codice di Rigassificazione e nel Contratto per la Capacità.
6. Il sottoscritto istituto [*inserire denominazione del Garante Approvato*] (qui di seguito il “**Garante**”; essendo il Garante e il Gestore le “**Parti**” e ciascuno di essi una “**Parte**”) con la presente si impegna come segue (la “**Garanzia**”):
7. in caso di allocazione della Capacità al Richiedente, il Garante garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente di pagare al Gestore, a semplice richiesta di quest’ultimo, un ammontare pari a EUR 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 €), entro 2 (due) Giorni Lavorativi dal ricevimento di una richiesta scritta debitamente firmata(con copia al Richiedente) e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si affermi che il Richiedente non abbia sottoscritto il Contratto per la Capacità di Rigassificazione senza tener conto di eventuali obiezioni di qualsivoglia genere opposte dal Richiedente o da terzi, e senza che sia necessario il ricorso ad azioni legali o procedimenti giudiziari;
8. in caso di sottoscrizione del Contratto per la Capacità, il Garante garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente di pagare al Gestore, fino alla concorrenza massima dell’Importo (come di seguito definito), il totale di ciascun ammontare dovuto dall’Utente a titolo di Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e Costi del Servizio di Riconsegna – ai sensi del Contratto per la Capacità che non sia stato corrisposto dall’Utente alla data di scadenza rispettivamente stabilita (gli “**Obblighi Garantiti**”) a prima richiesta del Gestore (ciascuna richiesta di questo tipo viene definita una “**Richiesta**”). Ciascuna Richiesta deve essere una richiesta di pagamento formulata per iscritto dal Gestore al Garante (con copia all’Utente) in base al modello qui allegato come Appendice A, e recante l'indicazione di qualsiasi importo dovuto dall’Utente ai sensi del Contratto e del Codice di Rigassificazione che non è stato corrisposto dall’Utente al Gestore entro la data di scadenza rispettivamente stabilita. Il Garante è tenuto a corrispondere al Gestore gli importi indicati nella Richiesta (i) non prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma da parte del Gestore che la Richiesta in oggetto è stata notificata all’Utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12; e (ii) non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma di cui al punto (i).
9. Per il periodo di validità della presente Garanzia l’importo massimo complessivo dovuto dal Garante ai sensi della presente Garanzia (l’“**Importo**”) sarà pari a [•][[1]](#footnote-1) euro.
   1. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Gestore sul conto corrente indicato nella relativa Richiesta.
10. La responsabilità del Garante non sarà pregiudicata, ridotta o in alcun modo invalidata da alcuno dei seguenti eventi (sia che il Garante ne sia o meno a conoscenza o vi abbia o meno acconsentito):
    1. qualsiasi proroga concessa al Richiedente o all’Utente, ovvero qualsiasi acquiescenza nell’ambito del Contratto da parte del Gestore, o qualsiasi ritardo da parte del Gestore nel far valere i propri diritti nei confronti del Richiedente o dell’Utente; o
    2. qualsiasi impossibilità, incapacità, modifica dell’assetto societario o della forma giuridica del Richiedente o dell’Utente; o
    3. assoggettamento del Richiedente o dell'Utente a liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale; o
    4. qualsiasi altra obbligazione, impegno o garanzia prestata al Gestore in relazione agli obblighi dell’Utente previsti dal Contratto, o il mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore dei diritti derivanti da detta obbligazione, impegno o garanzia, o rinuncia ai diritti derivanti da tale obbligazione, impegno o garanzia da parte del Gestore, in tutto o in parte, a condizione che in nessun caso il Gestore effettui una Richiesta ai sensi della presente Garanzia relativamente ad un importo dovuto ai sensi del Contratto che sia stato pagato al Gestore come previsto da tale altra obbligazione, impegno o garanzia; o
    5. qualsiasi invalidità, illegalità o inefficacia del Contratto, o di qualsiasi clausola in esso contenuta.
11. La presente Garanzia entrerà in vigore alla data [xx xxxx xxxx] sopra indicata (la “**Data di Entrata in Vigore**”) e rimarrà in vigore fino alla data [xx xxxx xxxx] (la “**Data di Scadenza Dichiarata**”) fermo restando che: (i) il Richiedente potrà sottoscrivere un Contratto per la Capacità nel periodo fra la Data di Entrata in Vigore e il [xx xxxx xxxx] (il “**Periodo di Sottoscrizione del Contratto**”); (ii) trascorsa la Dara di Scadenza Dichiarata senza che sia pervenuta al Garante richiesta di escussione con le modalità di cui in appresso, la Garanzia dovrà intendersi decaduta e priva di qualsiasi efficacia, indipendentemente dalla sua restituzione materiale.
12. Il Garante dichiara al Gestore che alla data della Garanzia:
    1. la sottoscrizione e il rilascio della presente Garanzia, l’esecuzione di tutte le operazioni e l’adempimento di tutti gli obblighi ivi contemplati rientrano nei propri poteri e tali sottoscrizione, rilascio, esecuzione e adempimento sono stati debitamente autorizzati mediante tutte le opportune procedure;
    2. di essere una banca o altro istituto di credito il cui *rating* di debito a lungo termine non garantito sia non inferiore ad almeno 2 (due) dei seguenti *ratings*:
       1. BBB- emesso da S&P;
       2. Baa3 emesso da Moody's; e/o
       3. BBB emesso da Fitch Ratings; e
    3. la Garanzia pone in essere obblighi validi e legalmente vincolanti per il Garante in conformità con i termini previsti dalla stessa.
13. Il Garante accetta che la presente Garanzia vada ad aggiungersi e non sostituisca diritti che possano spettare al Gestore nei confronti del Richiedente o dell’Utente, ai sensi del Contratto o della legge.
14. In caso di ritardo nel pagamento degli Obblighi Garantiti, il Garante verserà al Gestore gli interessi di mora agli stessi termini e secondo le stesse condizioni previste dal Codice di Rigassificazione, ma a decorrere dal Giorno Lavorativo successivo al decorso del termine di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda del caso ricorrente.
15. Qualsiasi rinuncia, esonero o compensazione tra il Garante e il Gestore dovrà essere subordinata al fatto che nessuna garanzia, disposizione o pagamento al Gestore sia reso inefficace, respinto o revocato in virtù di provvedimenti o di previsioni legislative in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o insolvenza o per altra qualsivoglia ragione, e qualora tale condizione non venga soddisfatta, il Gestore sarà autorizzato ad escutere la Garanzia come se tale rinuncia, esonero o compensazione non avesse avuto luogo e non fosse stato effettuato alcun pagamento.
16. Nessun mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore di diritti o eccezioni ai sensi della presente Garanzia dovrà essere inteso come rinuncia a tali diritti o eccezioni, né il singolo o parziale esercizio o rinuncia ad un diritto o eccezione ai sensi della presente Garanzia precluderà l’ulteriore esercizio o l’esercizio di altri diritti o eccezioni.
17. Con la presente il Garante rinuncia irrevocabilmente ai diritti e benefici previsti ai sensi degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile. Ogni clausola della presente Garanzia è separabile e distinta dalle altre e se, in qualsiasi momento, tale clausola è o diventa invalida, inefficace o inapplicabile, si avrà per non apposta, e in tal caso le rimanenti clausole della Garanzia continueranno ad essere pienamente in vigore ed efficaci.
18. La Garanzia è rilasciata a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari e aventi diritto, in relazione a (i) qualsiasi partecipazione alle Procedure di Sottoscrizione di cui all’articolo 4.2 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione e (ii) a qualsiasi Contratto per la Capacità sottoscritto dal Richiedente nel Periodo di Sottoscrizione del Contratto.
19. **(A)** Qualsiasi avviso o altra comunicazione da darsi (i) a cura di una delle Parti alle altre Parti e/o al Richiedente o all’Utente; o (ii) a cura del Richiedente o dell’Utente ad una o entrambe le Parti ai sensi della Garanzia, o in relazione ad essa, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritto dalla Parte, che lo notifica, o in suo nome e per suo conto, o dall’Utente, a seconda dei casi. Tale avviso dovrà essere inviato a mezzo PEC al numero precisato al paragrafo 12 (B) o a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo/i precisato/i al paragrafo 12 (B), e in ogni caso all’attenzione del destinatario indicato al paragrafo 12 (B) (o come diversamente comunicato di volta in volta, secondo quanto disposto al paragrafo 12). Qualsiasi avviso così notificato a mezzo fax o posta o PEC sarà ritenuto debitamente dato:
    1. se a mezzo fax o PEC al momento della trasmissione come indicato nel rapporto di trasmissione; o
    2. se a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, alla data indicata nella ricevuta di consegna/avviso di ricevimento,

a condizione che in caso di consegna a mano o via fax dopo le ore 18,00 di un Giorno Lavorativo o di un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la notifica si riterrà per data alle ore 09,00 del Giorno Lavorativo seguente.

* 1. Qualsiasi riferimento all’ora nel presente articolo è da intendersi come riferimento all’ora locale del paese del destinatario.
  2. **(B)** Gli indirizzi, numeri di fax e PEC delle Parti e del Richiedente o dell’Utente ai fini del paragrafo 12(A) sono i seguenti:
  3. Gestore

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Indirizzo: Via Santa Radegonda, 8 – 20121 Milano

Tel.: +39 02636981

Fax: +39 02.44386377

Alla cortese attenzione di: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

* 1. Posta Elettronica Certificata *[qualora disponibile]*
  2. [*Garante*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Alla cortese attenzione di:

* 1. [*Richiedente o* *Utente*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Posta Elettronica Certificata *[qualora disponibile]*:

Alla cortese attenzione di:

* 1. **(C)** Ogni Parte può comunicare alle altre Parti e al Richiedente o all’Utente e il Richiedente o l’Utente può comunicare alle Parti la variazione della propria denominazione, del relativo destinatario, dell’indirizzo o numero di fax ai fini del presente paragrafo 12, restando inteso che tale avviso avrà effetto unicamente:
  2. dalla data specificata nell’avviso come data in cui avviene la variazione; o
  3. se non è specificata un’altra data o la data specificata è inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data in cui è effettuato l’avviso, dalla data successiva a dieci (10) Giorni Lavorativi dal momento in cui è effettuato tale avviso di variazione.

1. La presente Garanzia, e le relative Richieste, saranno regolate ed interpretate secondo la legge italiana, e qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali), il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo: [*inserire indirizzo*].
   1. In fede
   2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Il Garante)

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- articolo 1;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 6;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10; e

- articolo 13

* 1. Firmato:

In qualità di:

1. 1. Inserire l’importo determinato in base alla seguente formula:

   a) In caso di sottoscrizione di Capacità secondo Procedura Annuale di Sottoscrizione di cui all’articolo 2.4.2. (a) del Capitolo II:

   I = (P+ Cets) x SC + (GCC)

   n

   Dove:

   P = prezzo di allocazione *pay as bid* espresso in EUR/m3liq;

   Cets = il Cets applicabile con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

   n = 1 nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Regolata; avente ad oggetto uno Slot di Discarica;

   n = 2 nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Regolata avente ad oggetto due slots di Discarica;

   n= 3 nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Regolata avente ad oggetto tre o più Slot di Discarica;

   I = l’Importo;

   SC = l’ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

   GCC = la quota proporzionale del Corrispettivo di Rete aggregato relativa all’Utente in questione con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante; [↑](#footnote-ref-1)